

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"GIUSEPPE VERDI"

RAVENNA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I E II LIVELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO E DEL D.M. 212/2005

(approvato nella seduta del C.A. del 18 giugno 2020)



SOMMARIO

ART. 1. (GENERALITÀ).....	3
ART. 2. (CONSIGLIO DI CORSO).....	3
ART. 3. (TITOLI DI ACCESSO AL TRIENNIO).....	3
ART. 3-BIS. (TITOLI DI ACCESSO AL BIENNIO).....	3
ART. 4. (COMPETENZE DI ACCESSO E LORO VERIFICA).....	4
ART. 5. (DURATA DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO).....	4
ART. 6. (CURRICULA E PIANI DI STUDIO).....	5
ART. 7. (OBIETTIVI FORMATIVI).....	5
ART. 8. (PROGRAMMAZIONE DIDATTICA).....	5
ART. 9. (PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI).....	6
ART. 10. (TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE).....	6
ART. 11. (OBBLIGHI DI FREQUENZA E DEROGHE).....	6
ART. 12. (STUDENTI A TEMPO PARZIALE).....	7
ART. 13. (MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI).....	7
ART. 14. (TIPOLOGIA DELLE FORME DEGLI ESAMI E DELLE ALTRE VERIFICHE DEL PROFITTO).....	8
ART. 15. (COMMISSIONI PER GLI ESAMI).....	9
ART. 16. (CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO).....	9
ART. 16-BIS. (MODALITÀ DELLA PROVA FINALE PER IL TRIENNIO).....	10
ART. 16-TER. (MODALITÀ DELLA PROVA FINALE PER IL BIENNIO).....	11
ART. 17. (COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE).....	11
ART. 18. (PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO).....	11
ART. 19. (LINGUA COMUNITARIA).....	12



ART. 1.
(GENERALITÀ)

1. Il Regolamento dei corsi di studio, nel rispetto delle normative vigenti, dello Statuto e del Regolamento didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giuseppe Verdi" di Ravenna (di seguito denominato Istituto), approvato quest'ultimo dal M.I.U.R con D.D.G. n. 250 del 9 dicembre 2010 e successive integrazioni, è proposto dalla competente struttura didattica, approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.

ART. 2.
(CONSIGLIO DI CORSO)

1. Il Consiglio di corso è la struttura didattica che sovrintende alla organizzazione e al funzionamento di ciascun corso di Diploma di I e di II livello ed è composto dai docenti di tutte le discipline afferenti a ciascuno dei vari corsi di studi attivati presso l'Istituto.

2. Lo stesso è presieduto dal docente della disciplina caratterizzante, che lo convoca a fronte delle necessità e delle proposte segnalate dai docenti. In caso di assenza di nomina del docente della disciplina caratterizzante, il Direttore nomina un sostituto pro tempore.

3. Il Consiglio di Corso quindi formula proposte sulle modalità di funzionamento, sul coordinamento didattico, sui contenuti dei corsi, degli esami e di ogni altra attività formativa riferita al corso. Tali proposte sono poi presentate all'approvazione del Consiglio Accademico.

ART. 3.
(TITOLI DI ACCESSO AL TRIENNIO)

1. Possono presentare domanda di ammissione ai Corsi Accademici di I Livello (Triennio):
a) i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
b) i cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati;

2. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di maturità, titolo che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova finale.

3. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello nel tipo di corso di cui si possiede già il medesimo diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.), tuttavia possono iscriversi al diploma accademico di secondo livello i possessori di diploma V.O. conseguito dopo l'entrata in vigore della legge 228/2012.

ART. 3-BIS.
(TITOLI DI ACCESSO AL BIENNIO)

1. Possono presentare domanda di ammissione ai Corsi Accademici di II Livello (Biennio):
a) coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Istituti Superiori di Studi Musicali;
b) coloro che siano in possesso di un diploma del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;



- c) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente;
- d) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.

2. Gli studenti interni diplomandi che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione invernale (terza sessione), possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio e, in caso di idoneità e tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva e seguirne le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio di Secondo Livello, fino a che non abbiano conseguito il Diploma Accademico di primo livello. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami, non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.

3. Tutti i candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

ART. 4.

(COMPETENZE DI ACCESSO E LORO VERIFICA)

1. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di una prova di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie; tale prova dà luogo alla formazione di una o più graduatorie degli idonei. Vengono effettivamente ammessi ad iscriversi gli studenti che rientrano nel numero di posti disponibili, secondo la programmazione effettuata dall'Istituto prima dell'inizio dell'anno accademico.

2. Il programma dell'esame di ammissione è definito in modo specifico per ogni corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello, secondo le tabelle allegate. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio di I livello (triennio) e di II livello sono stabilite nelle tabelle A e B allegate al regolamento.

3. Il candidato al momento dell'esame dovrà esibire alla Commissione un valido documento di identità e un programma dettagliato.

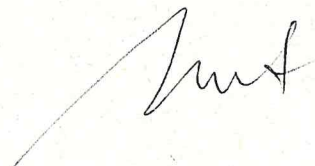
4. La commissione dell'esame di ammissione per ogni Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti.

5. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con punteggio in trentesimi e con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". La valutazione "idoneo con debiti formativi" comporta la frequenza obbligatoria dei corsi per l'acquisizione delle competenze entro la fine del primo anno di corso ovvero prima di poter sostenere esami di discipline per cui sono propedeutiche. Vedi tabella C allegata al Regolamento.

6. I criteri per l'attribuzione dei debiti formativi sono stabiliti da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Accademico.

ART. 5.

(DURATA NORMALE DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO)



1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente 120 crediti.
2. Se al termine del Triennio o del Biennio, nei limiti dettati dal Regolamento didattico e da quello per la contribuzione studentesca, lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".

ART. 6.

(CURRICULA E PIANI DI STUDIO)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. I curricula dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono descritti al seguente *link*: <http://www.istitutoverdi.ra.it/Argomenti/Offerta-Formativa>.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
4. E' consentito anticipare o posticipare la frequenza di discipline previste dai piani di studio degli ordinamenti didattici nel rispetto delle propedeuticità (vedi tabella C) e previa approvazione delle Strutture Didattiche delle modifiche richieste dallo studente.
5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica secondo i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
7. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d'esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente (vedi Regolamento della contribuzione studentesca).

ART. 7.

(OBIETTIVI FORMATIVI)

1. I contenuti e gli obiettivi formativi dei corsi, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono descritti al seguente *link*: <http://www.istitutoverdi.ra.it/Argomenti/Offerta-Formativa>.

ART. 8.

(PROGRAMMAZIONE DIDATTICA)

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre.



2. Il calendario accademico, stabilito ogni anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 31 ottobre per l'anno accademico successivo.
3. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono stabiliti dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
6. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti, così come le ulteriori attività formative proposte dalle Strutture Didattiche, sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicate entro il mese di ottobre.

ART. 9.

(PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI)

1. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso in cui non abbia superato l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
2. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) attribuito allo studente, costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 10.

(TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE)

1. modalità di svolgimento di ciascuna attività e l'elenco delle tipologie didattiche di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate e approvate ogni anno dal Consiglio Accademico.

ART. 11.

(OBBLIGHI DI FREQUENZA E DEROGHE)

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore al 66% (2/3 delle lezioni) delle ore di lezione previste per la medesima. La frequenza complessiva totale per tutte le discipline previste del corso non potrà essere inferiore all'80%.
2. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno il **66%** delle ore di lezione previste per ogni insegnamento è data facoltà al singolo docente di concordare modalità compensative ad una minore frequenza con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale. (MODULO per monitoraggio e calcolo dello stato delle frequenze ad uso dello studente)

3. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.

4. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente.

ART. 12.

(STUDENTI A TEMPO PARZIALE)

1. Nel caso in cui i docenti che afferiscono alle Strutture Didattiche approvino deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti.

ART.13.

(MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO)

1 Il riconoscimento crediti è effettuato da un'apposita Commissione nominata dal Direttore, composta da tre docenti e coadiuvata dalla segreteria. Tale Commissione opera secondo i criteri e le norme dello specifico "Regolamento per il riconoscimento di crediti e attribuzione dei debiti" approvato dal Consiglio Accademico in data 24 aprile 2020.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituto;
- c) lo svolgimento, anche esternamente all'Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
- d) il superamento della prova finale.

3. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto, potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.

4. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Istituto o da altra istituzione di pari grado, la Commissione competente opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei criteri definiti nel Regolamento per il riconoscimento di crediti e attribuzione dei debiti e di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'Istituto, secondo criteri predeterminati dalle Strutture Didattiche competenti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate esternamente all'Istituto e attestate da idonea documentazione solo la prima volta.

6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall'Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dal Regolamento apposito.



7. L'Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

8. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nell'Istituto, la Commissione preposta valuta il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e l'eventuale debito formativo da assolvere. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione.

9. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

10. In caso di domanda di passaggio di corso, la specifica Commissione di cui al comma 1 delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

ART.14.

(TIPOLOGIA DELLE FORME DEGLI ESAMI E DELLE ALTRE VERIFICHE DEL PROFITTO)

1. Le sessioni d'esame sono tre e comprendono tutti i mesi dell'anno accademico ad esclusione del mese di agosto, secondo il calendario stabilito dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore: sessione estiva, sessione autunnale e sessione invernale.

2. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

3. Gli esami sostenuti nel periodo da settembre a febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione.

4. E' concesso allo studente di ripetere una prova di esame non superata nella stessa sessione di esami, purché in altro appello.

5. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

6. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, potrà essere prevista, su indicazione dei docenti dei diversi moduli, un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

7. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente, per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio, la cui valutazione è effettuata dalla Commissione preposta in base allo specifico regolamento debiti-crediti.

8. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità certificata dal docente all'interno dello svolgimento del relativo corso.



9. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità della Commissione d'esame.
10. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
11. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.
12. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione e dal candidato
13. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato.
14. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
16. Nei programmi d'esame non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami precedenti della stessa disciplina ad eccezione della prova finale.

ART. 15.

(COMMISSIONI PER GLI ESAMI)

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi. Per competenza funzionale, il Presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia. Qualora il Direttore o suo delegato faccia parte della commissione ne assume la Presidenza.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 16.

(CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale.
2. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo.
3. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.



4. La prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e può essere integrata dalla discussione di un elaborato di carattere artistico-scientifico.

5. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 8 punti da aggiungere alla media ponderata espressa in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi. L'attribuzione della lode deve essere approvata all'unanimità dalla commissione. La commissione, nel caso in cui abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la "menzione d'onore".

6. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi.

7. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico, e pubblico è anche l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.

8. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

9. Alle prove finali del triennio il docente della materia caratterizzante è sempre il relatore della prova finale nel suo complesso. Per la prova finale di Biennio il docente della materia caratterizzante è sempre il presentatore della parte esecutiva o compositiva mentre per la parte di tesi lo studente ha facoltà di scegliere un relatore e un eventuale correlatore.

10. L'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20/15 giorni prima dell'esame, in numero di una/due copie + PDF (con liberatoria per la pubblicazione totale e/o parziale)". Lo studente impegnato nella prova finale a carattere esecutivo-concertistico segnalerà 20/15 giorni prima il programma della sua prova finale. Tra l'ultimo esame curriculare e la prova finale devono intercorrere almeno 20 giorni.

11. L'ultima sessione di prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolge entro il mese di marzo dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di re-iscrizione.

ART. 16-BIS.

(MODALITÀ DELLA PROVA FINALE PER IL TRIENNIO)

1. La prova finale per il TRIENNIO delle scuole di Strumento o di Canto si svolge secondo una delle seguenti modalità:

a) PARTE ESECUTIVO-INTERPRETATIVA + ELABORATO SCRITTO: la parte esecutivo-interpretativa consiste nella esecuzione pubblica di un programma da concerto della durata minima di trenta minuti e massima di ottanta. Il programma potrà essere costituito da brani già presentati in precedenti esami purché in misura non superiore al 50% della durata complessiva della prova; l'elaborato scritto sarà di tipo redazionale sul programma musicale oggetto della parte performativa.

b) SOLO PARTE ESECUTIVO-INTERPRETATIVA: La parte esecutivo-interpretativa consiste nella esecuzione pubblica di un programma da concerto della durata minima di quarantacinque minuti e massima di ottanta. Il

programma potrà essere costituito da brani già presentati in precedenti esami purché in misura non superiore al 30% della durata complessiva della prova; la parte esecutivo-interpretativa andrà concordata con il docente di riferimento che risulterà essere, in entrambe le opzioni, il presentatore/relatore della prova finale nel suo complesso.

2. La prova finale per il TRIENNIO della scuola di Composizione si svolge secondo una delle seguenti modalità:

- a) la prova pratica è costituita dall'analisi (TESI) e dalla discussione, con eventuale lettura, di partiture precedentemente composte dal diplomando, di cui almeno una appositamente realizzata per la prova finale;
- b) la prova pratica è costituita dall'analisi (TESI) e dalla discussione, con eventuale lettura, di una breve partitura di teatro musicale da camera (melologo, monodramma) o di musica per la danza, appositamente realizzata dal diplomando per la prova finale.

ART. 16-TER.

(MODALITÀ DELLA PROVA FINALE PER IL BIENNIO)

1. La prova finale per il BIENNIO delle scuole di Strumento o di Canto si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) La parte interpretativo-esecutiva consiste nella esecuzione pubblica di un programma da concerto della durata minima di trenta minuti e massima di ottanta. Il programma potrà essere costituito da brani già presentati in precedenti esami purché in misura non superiore al 50% della durata complessiva della prova.

2. La prova finale per il BIENNIO della scuola di Composizione si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) la prova pratica è costituita dall'analisi (TESI) e dalla discussione, con eventuale lettura, di un'opera di teatro musicale, di teatro danza, appositamente realizzata dal diplomando per la prova finale con un organico artistico (strumentisti, attori, cantanti e danzatori compresi) superiore a 15 persone. La tesi tratterà in forma esaustiva e approfondita l'analisi del soggetto, la drammaturgia, il libretto la partitura, i riferimenti storico-estetici.

ART. 17.

(COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari.

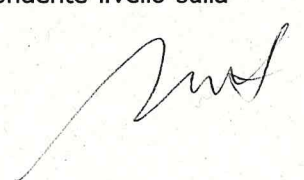
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori dell'Istituto. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

ART. 18.

(PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.



2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base della documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

- a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
- b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
- c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione all'Istituto lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente.

ART. 19.

(LINGUA COMUNITARIA)

1. L'Istituto attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalla struttura didattica competente anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Istituto.

4. Al Triennio è obbligatoria una annualità di una lingua straniera della Comunità Europea. Gli esami da sostenere sono di livello B1 del "Quadro di Riferimento Europeo". Per il Biennio è obbligatoria un'idoneità di Livello B2 conseguita presso Istituzioni di pari livello o superiore (idoneità conseguita in un diploma accademico di I livello, esami universitari o in altre istituzioni di pari livello). Pertanto tale Idoneità è un requisito di accesso e non dà diritto ad attribuzione di crediti. E' possibile conseguire crediti sostenendo test di livello C1 del "Quadro di riferimento europeo".

5. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana di Livello B2. In caso di non idoneità hanno l'obbligo di frequentare in autonomia presso strutture esterne l'Istituto un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di del livello richiesto.



Allegati

Tabella A/B - Competenze di accesso per Triennio e Biennio (esami ammissione) / link
<http://www.istitutoverdi.ra.it/Argomenti/Offerta-Formativa>

Tabella C PROPEDEUTICITA'

Elenco degli insegnamenti che prevedono propedeuticità

Corsi accademici di I livello

Ear training rispetto all'eventuale debito di armonia

Teorie e tecniche dell'armonia rispetto all'eventuale debito

Pratica pianistica in ordine di annualità

Storia e storiografia della musica rispetto all'eventuale debito di Storia della musica

Analisi delle forme rispetto all'eventuale debito di armonia

Prassi esecutive e repertori dell'insegnamento principale caratterizzante in ordine di annualità

Lettura della partitura (per compositori) in ordine di annualità

Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte rispetto a Pratica pianistica

Tecniche contrappuntistiche (per compositori) in ordine di annualità

Strumentazione e orchestrazione è propedeutico a Elaborazione, trascrizione e arrangiamento

La propedeuticità è anche prevista per tutti gli insegnamenti che prevedono esame solo nell'ultima annualità.

